

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 maggio – 21 giugno
2016, n. 25691**

Presidente Bianchi – Relatore Grasso

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 7/5/2015, confermò quella emessa il 3/5/2013 dal Tribunale della stessa città, con la quale B.C., giudicato colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 1 cod. della str., era stato condannato alla pena stimata di giustizia.

2. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ricorre per cassazione allegando tre motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, si assume che la Corte non aveva considerato che l'imputato era tossicodipendente cronico e balbuziente; di conseguenza, omessi gli approfondimenti del caso, non era possibile, ritenere riscontrata la fattispecie incriminata con i soli esiti degli accertamenti di laboratorio, in assenza di una sintomatologia univoca (tale non poteva considerarsi la sudorazione, il palesato nervosismo, l'agitazione e la dilatazione delle pupille).

2.2. Con il secondo motivo si allegano i medesimi vizi in punto di negata sospensione condizionale, non potendosi ritenere soddisfacente il mero richiamo ai precedenti, senza far luogo ad una approfondita disamina, ai sensi dell'art. 133, cod. pen.

2.3. Con l'ultimo motivo, sempre dedotti gli stessi vizi, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis, cod. pen.

Considerato in diritto

3. II ricorso è manifestamente destituito di giuridico fondamento e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Quanto alle censure mosse con il primo motivo deve osservarsi quanto segue.

3.1.1. Questa Corte di cassazione ha più volte avuto modo di precisare che in presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall'assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l'ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista (cfr. Cass., Sez. IV, 20/4/2010, n. 31966; Sez. IV, n. 9155/13 del 28/11/2012), proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto (accertare che nell'organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope), che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l'attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione.

3.1.2. La sussistenza del quadro sintomatologico costituisce accertamento di fatto, che se sorretto da adeguata motivazione non può essere censurato in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte di merito ha tratto convincimento circa la sussistenza di un tale stato, a cagione dell'alterazione

del soggetto immediatamente percepibile e puntualmente riferita da uno dei militari operanti, sentito in qualità di teste. Alterazione che trovava scaturigine nell'assunzione di cannabinoidi e cocaina, come accertato dalle analisi effettuate nell'immediatezza.

In definitiva, il ricorrente, proponendo una ricostruzione dell'evento diversa da quella operata dal giudice di merito, non mostra di aver tenuto adeguato conto della norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale (salvo l'ipotesi dell'inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, ictu oculi) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (art. 606, comma 1, lett. e).

Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 dei 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione. E' stato utilmente chiarito (sentenza 6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.

Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Al contrario, a fronte della prospettazione meramente congetturale, ipotetica e

generica propugnata con il ricorso si staglia la compiuta, coerente, esaustiva e non contraddittoria motivazione della Corte territoriale.

3.2. Non meno prive di giuridico fondamento devono ritenersi le censure mosse con il secondo ed il terzo motivo.

3.2.1. Nel caso in esame, con ragionamento incensurabile la Corte di merito ha stigmatizzato che, a fronte dei precedenti penali annoverati, il B. non mostrava significativo segno positivo sul quale fondare la prognosi favorevole, posta alla base dell'istituto della sospensione condizionale. Trattasi, anche in questo caso, di giudizio di merito, sorretto da congrua motivazione, in questa sede non censurabile.

3.2.2. Non può riservarsi miglior sorte all'ultimo motivo. La Corte nissena prende in esame la richiesta di applicazione dell'art. 131bis, cod. pen., ed esclude che ricorrano i presupposti della previsione, valorizzando plurime circostanze concrete: oltre alla personalità dell'imputato si è osservato che il B. si era posto pericolosamente alla guida, non solo in condizioni alterate dall'assunzione di più sostanze stupefacenti, ma con la scorta di una bottiglia contenente metadone, costituente, sostanza psicotropa, che poteva assumere quando voleva restando alla guida.

Anche in questo caso il giudice dei merito ha adempiuto al compito di motivatamente apprezzare le circostanze di fatto, apprezzamento che lo ha condotto a negare la sussistenza dell'ipotesi dell'irrilevanza del fatto, senza che possano rilevarsi vizi motivazionali in questa sede censurabili.

4. L'epilogo impone condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria in favore della casa delle ammende prevista dalla legge (trattandosi di causa di inammissibilità non estranea alla volontà del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), che tenuto conto delle ragioni della declaratoria appare adeguato determinare nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della casa delle ammende.